



Tribunale di Spoleto

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **2373/2020**

promossa da

Pietro Coricelli S.P.A. (C.F. e PI. 0057410544), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Spoleto, Corso Garibaldi n. 11 presso e nello studio dell'Avvocato Lorenzo Tizi, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avvocato Enrico de Martino come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

nei confronti di

Editorialenovanta S.R.L. (P.IVA 12865661008), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, ed **Enrico CINOTTI** (C.F. CNTNRC75E04D653V), con gli Avv.ti Caterina Malavenda e Antonio Coaccioli, come da procure allegate alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliati in Perugia, p.zza Alfani n. 4, presso lo studio del secondo difensore;

e

GEDI - Gruppo Editoriale S.p.a. (P. I. 00906801006), in persona del procuratore speciale dott. Fabrizio Di Rosario, e **Caterina PASOLINI** (C.F. PSLCRN60D63H501Z), rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio



Martinetti e Valeria Vacchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti avvocati in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70 in virtù delle procure alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

Nonché nei confronti di

GEDI News Network S.p.a. (P. I. 00906801006), in persona del procuratore speciale dott. Fabrizio Di Rosario, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valeria Vacchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70 in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di intervento;

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Spoleto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

- accertare e dichiarare l’illecita natura diffamatoria e lesiva della reputazione, dell’onore e dignità e/o decoro dell’attrice contenuta negli articoli di cui in premessa, comparsi nel quotidiano “La Repubblica” e nella rivista “Test”, rispettivamente del 21.5.2015 e numero di giugno, a firma di Pasolini Caterina ed Cinotti Enrico, i cui editori risultavano, ancora rispettivamente le società Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. e Editorialenovanta S.r.l.;

- per l’effetto, condannare in solido tra di loro, ovvero, comunque, ciascuno per il suo operato ed in ragione delle proprie responsabilità, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e s.s., tutti i convenuti – Pasolini Caterina, Cinotti Enrico, Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Editorialenovanta S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, queste ultime società in ragione dell’ulteriore disposto dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 11 L. 47/1948 - al risarcimento di tutti i danni sofferti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, in favore della Pietro Coricelli S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in narrativa, danni che si quantificano nella somma pari ad € 20.000.000,00 (euro venti milioni/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria da debito di valore, e/o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o che sarà accertata in corso di causa.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre Cassa Avvocati, IVA e spese generali come per legge, quantificati nella somma che sarà ritenuta di ragione e Giustizia anche tenuto conto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione”.

Conclusioni di parte convenuta Pasolini Caterina, Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. e (terza intervenuta) Gedi News Network S.p.a.: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:*

- in via preliminare: accertare e dichiarare la assoluta genericità ed indeterminatezza dell’atto di citazione avversario ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 III comma n. 3 e 4 c.p.c. e, in ogni caso, l’inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avversarie di condanna in solido, come rassegnate in atto di citazione, per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.1 della “comparsa di costituzione e risposta”;

- ancora in via preliminare di merito: accertare la carenza di legittimazione passiva della dott.ssa Caterina Pasolini in relazione al contenuto del titolo, dell’occhiello e di tutti gli ulteriori elementi grafici e redazionali posti a corredo dell’articolo a sua firma, per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.2 della “comparsa di costituzione e risposta”;

- ancora in via preliminare di merito: accertare la carenza di legittimazione ad agire della società attrice con riferimento alla titolarità della licenza di uso del marchio “Cirio” per i motivi esposti al paragrafo 3.3 della “comparsa di costituzione e risposta”;

- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dalla società attrice, poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella “comparsa di costituzione e risposta”;

- in ogni caso: condannare la società attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, III comma, c.p.c. in considerazione della pretestuosità dell’azione ex adverso avanzata”.

Conclusioni di parte convenuta Cinotti Enrico ed Editorialenovanta S.r.l.: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:*

nel merito:

- rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte;

- accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità, prevista dall’art. 96, comma 3 c.p.c. e, per l’effetto, liquidarla a favore dei convenuti in via equitativa, ma proporzionata al danno richiesto.



Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con atto di citazione ritualmente notificato la Pietro Coricelli s.p.a. (d’ora in avanti anche solo “Coricelli”) ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe indicati esponendo quanto di seguito:

- In data 21/05/2015 compariva nel quotidiano La Repubblica un articolo a firma della giornalista Caterina Pasolini, intitolato “*Finto extravergine un olio su due l’ultimo scivolone del made in Italy*”, con il quale si riassumeva e anticipava un’inchiesta realizzata dal giornalista Enrico Cinotti, per conto di una rivista denominata “Test”, che sarebbe uscita di lì a poco;
- A fine maggio 2015, in effetti, usciva il suddetto articolo di inchiesta, più approfondito rispetto a quello presente sul quotidiano Repubblica;
- In entrambi gli articoli, in estrema sintesi, si dava atto di aver effettuato su venti prodotti oleari (oli extravergine di oliva) dei più conosciuti marchi dei presunti test per la verifica organolettica delle qualità necessarie per qualificare i medesimi come “olio extravergine di oliva”;
- Tali indagini erano consistite nella prova di assaggio (denominata “panel test”) effettuata presso il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma e che, dalla medesima, era emerso che nove degli oli esaminati non presentavano le necessarie caratteristiche organolettiche, ivi inclusi quelli a nome Pietro Coricelli s.p.a. e Cirio (del cui marchio la Coricelli era licenziataria);
- Tali articoli, tuttavia, non fornivano un quadro completo e corretto della situazione, in particolare non rappresentavano il carattere soggettivo ed incerto dei risultati della prova di assaggio (“panel test”) e il fatto che i risultati medesimi potevano essere influenzati dalla conservazione del prodotto in epoca successiva alla sua immissione in commercio;
- Le analisi non erano state effettuate in conformità alla normativa di settore e nel rispetto del contraddittorio dei produttori;



- Inoltre, dal contesto complessivo degli articoli emergeva che la Coricelli (fra gli altri) aveva posto in essere pratiche fraudolente, applicando dei prezzi superiori del 35% rispetto al prodotto effettivamente venduto, definito “scarso” o comunque “bocciato”;
- Conseguentemente, non era stato rispettato né il requisito della verità (nemmeno putativa) della notizia riportata né quello della continenza espositiva;
- Tale condotta aveva causato alla attrice un rilevantissimo danno patrimoniale, pari alla riduzione di fatturato e della quota di mercato e ai necessari investimenti per ricollocarsi sul mercato medesimo, nonché un danno non patrimoniale all’immagine, il tutto per una somma complessiva di euro 20.000.000,00.

L’attrice ha concluso, dunque, previo accertamento del carattere diffamatorio dei due articoli pubblicati sulle riviste convenute, per la condanna degli autori e delle società editrici, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, della somma complessiva di euro 20.000.000,00 ovvero della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si sono costituiti Cinotti Enrico ed Editorialenovanta S.r.l., i quali hanno contestato la ricostruzione fattuale e di diritto dell’attrice, in particolare evidenziando come il Cinotti si fosse limitato a riportare l’esito delle indagini effettuate presso un ente terzo, esplicitando le modalità esecutive delle suddette operazioni senza in alcun modo alludere a presunti comportamenti fraudolenti della Coricelli. Pertanto, risultava rispettato sia il principio della continenza sia quello della verità, essendo riportati i risultati del panel test (normativamente previsto) effettuato sui prodotti forniti dalla rivista al medesimo laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accreditata da ACCREDIA, e dovendosi comunque valutare la stessa in modo non rigoroso trattandosi di giornalismo di inchiesta.

Hanno, inoltre, evidenziato come la verità della notizia riportata fosse confermata dal provvedimento sanzionatorio della AGCOM del 08/06/2016 emesso nei confronti della Coricelli con riferimento alla medesima condotta contestata, dal procedimento penale istaurato nei suoi confronti (seppur esitato, solo nel 2017, con l’archiviazione), dal provvedimento del 2019 del Tribunale di Velletri di archiviazione del procedimento penale per diffamazione nei confronti dei convenuti istaurato su querela della Coricelli.



Infine, quanto alla pretesa risarcitoria, hanno contestato la sussistenza del presunto danno allegato e, comunque, la sua riconducibilità causale alle condotte dei convenuti.

Si sono costituiti altresì Pasolini Caterina e la Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., i quali hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità di una responsabilità solidale fra i medesimi e gli altri due convenuti costituiti, in quanto gli stessi avrebbero posto in essere azioni indipendenti; la carenza di legittimazione passiva della Pasolini per il contenuto del titolo, dell'occhiello e degli ulteriori elementi redazionali dell'articolo; la carenza di legittimazione attiva della Coricelli con riferimento al prodotto analizzato a marchio Cirio.

Nel merito, hanno contestato la ricostruzione fattuale e di diritto dell'attrice, in particolare evidenziando come la Pasolini si fosse limitata a riportare l'esito delle indagini effettuate da una rivista di settore (denominata "Test") con modalità assolutamente rispettose del principio della continenza nonché della veridicità della notizia riportata (che comunque non doveva necessariamente essere sondata nel dettaglio dalla medesima, trattandosi di intervista).

Infine, quanto alla pretesa risarcitoria, hanno contestato la sussistenza del presunto danno allegato e, comunque, la sua riconducibilità causale alle condotte dei convenuti.

Concessi i termini *ex art.* 183 co. 6 c.p.c. e non ritenuta necessaria istruttoria è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni; nelle more si è costituita in giudizio anche la Gedi News Network S.p.a., in qualità di terza cessionaria del ramo di azienda contenente la testata editoriale "La Repubblica" della Gedi Gruppo Editoriale S.p.a.. Tenutasi, in modalità scritta, l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 29/09/2022, all'esito della stessa la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c..

1. Prima di esaminare il merito della domanda attorea, occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle convenute Pasolini Caterina e Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., con riferimento all'ammissibilità della responsabilità solidale fra i convenuti, nonché al difetto di legittimazione passiva ed attiva.



A ben vedere, nessuna di tali eccezioni può essere in verità qualificabile quale eccezione di rito in senso proprio, attenendo al merito alla pretesa risarcitoria.

1.1 Quanto alla presunta responsabilità solidale delle due testate giornalistiche e dei rispettivi autori degli articoli incriminati, costituisce questione di merito (peraltro subordinata all'effettiva sussistenza di responsabilità in capo a ciascuno dei convenuti) quella relativa all'effettiva sussistenza di solidarietà fra i medesimi soggetti, da valutarsi in relazione all'effettiva realizzazione delle condotte asseritamente illecite.

In particolare, ai fini dell'art. 2055 c.c., presupposto della solidarietà è che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento, dal quale occorre muovere per determinare il danno patrimoniale; è irrilevante, a differenza di quanto accade nel campo penale per la determinazione del concorso nel reato e contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, l'assenza di un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico.

È da escludersi, così, che l'applicazione dell'art. 2055 c.c. sia condizionata dal fatto che i coautori del danno abbiano anche la consapevolezza di cooperare al fatto altrui, o che addirittura sia necessario che tra esse si sia formato un accordo per cagionare il danno. Dunque, la norma in esame è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa (Cass. Civ., sent. n. 9902/2000; Cass. Civ., sent. n. 2814/1999; Cass. Civ., sent. n. 1415/1999).

Invero, presupposto rilevante è l'unicità del fatto dannoso, basandosi sul risultato finale delle azioni o delle omissioni dolose o colpose compiute da soggetti distinti (Cass. Civ., sent. n. 70/1969). L'unicità del fatto dannoso va intesa non in senso assoluto ma relativo al danneggiato, giacché la responsabilità solidale è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito; l'unicità ricorre, pertanto, anche se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, nel senso che esso non si sarebbe verificato senza l'incidenza di



ciascuna causa (Cass. Civ., sent. n. 28656/2017; Cass. Civ., sent. n. 8643/2016; Cass. Civ., sent. n. 3596/1997; Cass. Civ., sent. n. 1473/1988; A. Roma 20.7.2010).

Alla luce di queste considerazioni, ribadito che trattasi di questione di merito, non sembra dubitabile, sulla semplice base delle allegazioni dell'attrice (a prescindere dalla loro fondatezza), che sia configurabile in astratto una responsabilità solidale dei soggetti convenuti, nella misura in cui avrebbero contribuito, ciascuno con la sua pubblicazione, alla causazione dell'unico evento asseritamente lesivo e del conseguente pregiudizio, consistiti nella lesione patrimoniale e non patrimoniale della società istante.

1.2 Quanto alla presunta carenza di legittimazione passiva della Pasolini con riferimento alle censure in merito al titolo, all'occhiello e agli altri elementi redazionali dell'articolo pubblicato su Repubblica, a ben vedere anche questa costituisce doglianza di merito.

Invero, non si ritiene esservi alcun errore dell'attrice nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria, che come noto deve valutarsi sulla base delle prospettazioni di fatto e diritto della parte istante; l'eventuale non responsabilità dell'autrice dell'articolo per il contenuto degli elementi ultronei rispetto al testo del medesimo è una difesa di merito, che necessita di prova in giudizio e che non esclude la sussistenza del presupposto processuale della legittimazione passiva.

In altri termini, è possibile che la Pasolini non si ritenga in concreto responsabile di eventuali condotte diffamatorie alla stessa ascritte, in qualità di soggetto che ha firmato l'articolo, in quanto fuoriuscenti dal suo controllo, ma tali doglianze dovranno essere vagliate unitamente al merito del giudizio e, a ben vedere, all'esito del giudizio positivo sulla portata diffamatoria del complessivo contenuto giornalistico contestato.

1.3 Infine, quanto al presunto difetto di legittimazione attiva della attrice con riferimento al prodotto a marchio "Cirio", anche tale eccezione appare meritevole di rigetto.

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente come fra l'odierna attrice e la Conserve Italia soc. coop. agricola fosse vigente un accordo di licenza d'uso del marchio "Cirio", come risulta appunto dal contratto prodotto come documento n. 1 (e relative scritture integrative), allegato all'atto di citazione in giudizio.



Ebbene, l'olio extravergine di oliva a marchio Cirio oggetto degli articoli in contestazione è sicuramente riconducibile a parte attrice, licenziataria esclusiva per ogni paese del marchio in relazione a tale prodotto.

Pertanto, nessun difetto di legittimazione attiva si ritiene sussistere in capo alla parte istante, la quale ha dimostrato sufficientemente di essere il soggetto produttore di due degli oli oggetto dell'inchiesta in esame, e comunque ha allegato (dovendosi come detto valutare la legittimazione sulla base della prospettazione) di essere soggetto giuridico danneggiato dalla "bocciatura" dei suddetti prodotti (olio a marchio "Coricelli" e olio a marchio "Cirio").

2. Passando, dunque, all'esame del merito della domanda proposta occorre indagare se il contegno assunto dai convenuti integri gli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice *incidenter tantum* (si confronti già Cass. n. 673 del 1976).

Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento. In particolare, poi, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso della carta stampata e a mezzo web integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p..

Ciò posto, non va sottaciuto come i beni giuridici tutelati dalla norma penale in esame (riservatezza, immagine, reputazione nonché il patrimonio, nel caso di risvolti economici negativi della condotta diffamatoria) non siano oggetto di tutela assoluta ma, come spesso accade, gli stessi trovano un bilanciamento con altri valori e diritti sempre costituzionalmente protetti, quali quelli al diritto di opinione, al diritto di manifestare la medesima, al diritto di informare ed essere informati, come derivanti principalmente dall'art. 21 Cost..



Prima del testo costituzionale, lo Statuto Albertino del 1948, all'art. 24, disponeva *“La stampa è libera, ma una Legge ne reprime gli abusi”*; norma che, dettata nel contesto di un sistema normativo flessibile, si risolveva in una mera dichiarazione di principio, per di più scarsamente significativa nella sua estrema genericità. Appunto, nell'elaborare la Costituzione repubblicana, i legislatori mostrarono ben altra sensibilità quanto al tema, riservandogli apposita disciplina, e proprio in quella parte prima del testo che, in un'ottica “personalista”, risulta dedicata ai *“Diritti e doveri dei cittadini”*. L'art. 21 Cost., appunto, dopo avere solennemente sancito la libertà individuale di manifestazione del pensiero (comma 1), ne sottrae l'esercizio attraverso la stampa ad ogni autorizzazione e censura (comma 2), consentendo soltanto il sequestro *ex post* di qualsiasi pubblicazione, ma unicamente *“nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza”*, oppure per violazione delle norme legislative dettate *“per l'indicazione dei responsabili”*, e subordinatamente all'osservanza di garanzie analoghe a quelle dettate in materia di libertà personale (commi 2 e 3).

Tale disciplina salvaguarda non solo la fondamentale ed “inviolabile” libertà d'espressione di ognuno, ma anche quel diritto d'informare ed essere informati che è presupposto per l'effettiva democraticità dell'ordinamento.

Non diversamente dispone la Convenzione europea dei diritti umani, che, all'art. 10, salvaguarda la libertà d'espressione (par. 1), facendo salve solo quelle sue restrizioni che siano *“previste dalla legge [in quanto] misure necessarie, in una società democratica”*, per la protezione d'una serie d'interessi, tassativamente declinati (par. 2).

Chiaro che tale diritto, all'interno di un'opera di bilanciamento, risente anch'esso di contrapposti limiti; che, sotto il profilo della legittimità costituzionale, le libertà garantite dall'art. 21 Cost. cit. non si possano reputare assolutamente incompressibili, infatti, lo evidenzia la stessa disciplina ivi contenuta.

In particolare, là dove essa parla di sequestrabilità *ex post factum* delle pubblicazioni solo per i delitti riguardo ai quali la misura *de qua* sia espressamente autorizzata dalla legge sulla stampa (comma 3). Del resto, ancor più esplicita indicazione proviene dal quinto cpv. del medesimo articolo, che vieta *“le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”*: è dunque la nostra stessa normativa di rango primario ad ammettere che la legge ordinaria possa prevedere limitazioni del diritto in oggetto, anche



introducendo disposizioni incriminatrici di carattere squisitamente penale (e cioè - certo - e consentito allorché si voglia salvaguardare il valore preminente attribuito dai Costituenti al “*comune senso del pudore*” (v. art. 529, comma 1, c.p.).

Pur nel silenzio del testo costituzionale, comunque, non può che darsi risposta positiva anche alla questione se tali libertà possano o no essere ulteriormente circoscritte, in un un’ottica diretta ad un bilanciamento tra gli interessi tutelati da tali posizioni giuridiche soggettive ed altri beni di rilevanza costituzionale, benché non espressamente menzionati dall’art. 21 cit..

Peraltro, come anticipato, una risposta positiva a tale domanda viene fornita dal medesimo legislatore penale, attraverso l’incriminazione della diffamazione, con la fattispecie citata dall’art. 595, c.p..

Sebbene della reputazione la Carta fondamentale non faccia espressa menzione, se si segue l’orientamento ormai unanime - della giurisprudenza e della dottrina -, non può sottacersi come anche tale diritto costituisca prerogativa personalissima e fondamentale, la cui salvaguardia costituzionale può essere agevolmente desunta tanto dall’art. 2 Cost. (che “*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità*”) quanto dall’art. 3, comma 1, Cost. per il quale “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale*”. Del resto, *ad abundantiam*, ci si può richiamare altresì alla citata disposizione della CEDU (art. 10, par. 2), la quale, tra gli altri interessi che possono giustificare misure compressive della “libertà di espressione”, menziona anche la “reputazione” altrui.

Quindi, la giurisprudenza si è altresì interrogata su quali siano i criteri per “un regolamento di termini” fra due distinte sfere di protezione costituzionale.

In particolare, premesso che la libertà di stampa comprende sia il diritto diffondere le notizie rappresentative di fatti realmente accaduti (cioè, il c.d. “diritto di cronaca”) sia di esprimere al riguardo le proprie valutazioni (c.d. “libertà di opinione”), si individuano (cfr c.d. sentenza decalogo Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259) di conseguenza i tre noti limiti intrinseci, cioè le condizioni (non scritte) per il legittimo esercizio dell’attività informativa:



- a) la verità della notizia pubblicata, o - meglio - la sua maggiore fedeltà possibile all'accadimento storico che di essa forma in contenuto;
- b) la pertinenza della notizia stessa, vale a dire, la sua afferenza ad un interesse pubblico di tale rilevanza da giustificare la diffusione della medesima in un ambito di soggetti non determinabile a priori;
- c) la continenza, cioè la rispondenza delle forme espressive utilizzate a modalità tali da non risultare, per loro stesse, lesive dell'onore altrui.

Di conseguenza, laddove il cronista, nello svolgimento della sua professione, avesse rispettato ognuno dei suddetti requisiti, allora la attività da lui così esercitata si sarebbe dovuta ritenere pienamente rientrante nell'area di applicazione del diritto garantitogli dall'art. 21, comma 2, Cost.; pertanto, anche nel caso di condotta risolvendosi nella diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione (cioè, di comportamento tale da presentarsi come astrattamente corrispondente alla figura tipica di delitto delineata dall'art. 595 c.p.), egli non sarebbe stato concretamente punibile, avendo agito appunto nell'esercizio del diritto *de quo*, e - quindi - essendo giustificato in forza della causa prevista dall'art. 51 c.p..

Anche la giurisprudenza civilistica successiva ha elaborato sotto diversi aspetti il contenuto della triplice condizione, anche agevolata dal fatto che per chi lamenti l'offesa perpetrata a mezzo stampa la tutela civilistica risulta essere più agevole, soprattutto perché consente di contrastare le condotte colpose, non sanzionabili in campo penale.

I limiti del diritto di critica, così come formulati dalla Cassazione, sono oggi divenuti un dato positivo, tanto più che il legislatore stesso li ha recepiti, effettuandone un chiaro richiamo; si pensi all'art. 25 comma 1, della legge n. 675/1996, così come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998 n. 171, secondo cui *"... il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico..."*.

La successiva elaborazione pretoria ha disegnato i confini dei singoli limiti del diritto di cronaca.

Per quanto concerne in particolare l'elemento della verità del fatto, affinché possa aversi un legittimo esercizio del diritto di cronaca occorre principalmente che la notizia sia vera ovvero appaia ragionevolmente tale.



Tuttavia, nel caso di una notizia rivelatasi falsa sebbene il giornalista ne avesse controllato scrupolosamente l'attendibilità, è possibile propendere per conclusioni diverse. Talune pronunce di maggior rigore hanno difeso strenuamente il crisma della verità oggettiva del fatto, ma, successivamente alla sentenza resa dalle sezioni unite penali della Suprema Corte in data 30 giugno 1984, si è fatta strada la tesi della idoneità della c.d. "verità putativa"; ad integrare gli estremi di questa figura occorre la sussistenza della verosimiglianza della notizia (oggettivamente falsa), ma anche il controllo della fonte di provenienza e della sua attendibilità, accertamento questo che il giornalista non può omettere, neanche in caso di convincimento proprio o della opinione pubblica circa la verità del fatto.

In questo modo il requisito della verità viene sostanzialmente a coincidere con il rigoroso controllo delle fonti di informazione da parte del giornalista, in ossequio ai doveri che ne qualificano l'operato. In questo modo dovrebbe essere più agevole accertare la rilevanza della putatività, che proprio nello scrupoloso esame delle fonti informative trova la sua manifestazione sostanziale e non già nella comune convinzione, anche se pubblicamente diffusa, della veridicità di una notizia.

2.1 La Suprema Corte, inoltre, più di recente ha ulteriormente specificato l'atteggiarsi dei presupposti per l'ammissibilità della suddetta scriminante nei casi di c.d. "giornalismo d'inchiesta", e cioè di quella specie di giornalismo che, rispetto a quello per così dire "ordinario", che ha per oggetto la (semplice) divulgazione delle notizie, si connota per il modo autonomo in cui le notizie vengono acquisite dal giornalista, attraverso, cioè, indagini e inchieste svolte in prima persona, in completa libertà, senza l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne.

Partendo anche dall'analisi del dato positivo, emerge come l'art. 1 del Codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica sottolinei, infatti, che il diritto del giornalista di informare la comunità su fatti di rilevanza pubblica deve essere utilizzato nel rispetto di limiti variamente individuati a seconda del tipo di attività giornalistica svolta; previsione, questa, che ha fornito un primo appiglio alla giurisprudenza al fine di sostenere, appunto, l'ammissibilità di una forma di giornalismo che si distingue da quella "ordinaria" per alcuni aspetti sostanziali, e, conseguentemente, anche sotto il profilo dei limiti al suo esercizio.



Peraltro, lo stesso ampio riconoscimento alla libertà di espressione, di cui agli artt. 21 Cost. e 10 CEDU sopra richiamati, e soprattutto l'esplicito riferimento che il secondo comma del citato art. 10 fa all'attività di stampa, la quale “*non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*”, oltre che legittimare l'attività giornalistica ordinaria, legittimerebbe altresì il giornalismo d'inchiesta, il quale costituisce parimenti una forma, appunto, di manifestazione del pensiero, anche se con caratteristiche proprie, e così, fondamentalmente, per una maggiore libertà nell'acquisizione delle notizie che saranno poi oggetto di divulgazione. Diversamente, infatti, se l'obiettivo delle disposizioni citate fosse semplicemente quello di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero e di circolazione delle informazioni rigidamente intesa, e non anche tutte le molteplici modalità attraverso le quali questa libertà può realizzarsi, comprese le attività funzionali alla medesima, la libertà di cui si tratta vedrebbe fortemente limitata, senza che se ne possa ravvisare la ragione, la sua portata pratica. Affinché, invece, essa possa esplicarsi in modo veramente significativo, è necessario che protetta sia non solo la divulgazione, ma anche la raccolta dei dati.

In proposito, con una rilevante pronuncia la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 09/07/2010, n. 16236) ha altresì richiamato il concetto di “sovrانيتà” spettante al popolo ai sensi dell'art. 1 Cost., affermando che il popolo può dirsi veramente sovrano solo in tanto in quanto possa essere informato senza restrizioni di tutti i fatti di possibile interesse pubblico, in modo da acquisirne una piena consapevolezza, ciò che appare implicare la legittimità dello svolgimento, oltre e ancor più che del giornalismo “ordinario”, del giornalismo d'inchiesta.

La Suprema Corte ha fatto poi leva sull'art. 2 della legge n. 69/1963 – la legge professionale dei giornalisti –, il quale sancisce che è un “*diritto insopprimibile la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro [dei giornalisti] obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede*”.

Ebbene, sulla base di tali punti di partenza normativi, si è posto particolarmente in rilievo come la “verità dei fatti” vada tenuta distinta dall'accertamento della stessa, che è necessario nell'attività giornalistica di tipo “ordinario”, ma non in quella d'inchiesta, in cui le notizie che vengono divulgate costituiscono il frutto di ricerche condotte dal giornalista in prima persona, con la conseguenza che, come si dirà fra breve, mentre chi



esercita attività giornalistica “ordinaria” deve attenersi ai tre ben noti parametri della verità della notizia, della sua utilità sociale e della continenza espressiva, il giornalista d’inchiesta, non dovendosi confrontare con il limite della veridicità della notizia, soggiace ai soli limiti dell’interesse pubblico della notizia stessa e della moderazione del linguaggio usato, ai quali si aggiunge, però, un particolare dovere.

Il giornalista d’inchiesta, infatti, dato che, per procurarsi informazioni e notizie di prima mano, si insinua alle volte in modo anche invadente nelle realtà e nelle sfere private dalle quali ritiene di potere trarre utili informazioni, deve agire con una particolare correttezza professionale, deve agire con una scrupolosità maggiore di quella che deve caratterizzare l’operato del giornalista “ordinario”, non deve essere solo diligente nell’utilizzare le notizie, ma deve essere, ancora prima, particolarmente diligente nella raccolta delle stesse.

Per meglio cogliere tale differenziazione appare opportuno specificare quali siano i tre requisiti, già sopra menzionati, per la legittimità dell’attività giornalistica “ordinaria”, per poi meglio differenziarla da quella c.d. “d’inchiesta”.

Ebbene, in primo luogo, il presupposto della verità delle notizie va di massima inteso nel senso che vi dev’essere simmetria tra i fatti che vengono narrati e la realtà. Si ritiene, tuttavia, che tale corrispondenza non debba essere intesa in senso assoluto: come detto, anche una verità soggettiva, putativa, è ammessa. L’informazione resa dal giornalista può ritenersi perciò “vera” in tanto in quanto egli abbia effettuato un controllo diligente delle fonti dalle quali l’ha tratta, irrilevante rimanendo, in questo caso, che l’informazione risulti poi non corrispondente alla realtà. Secondo l’opinione prevalente, dunque, il presupposto della verità, intesa quale piena aderenza della notizia al reale svolgimento dei fatti, viene quindi temperato nel senso di ritenere sufficiente che il giornalista rappresenti una verità per così dire “soggettiva”, nel senso di conseguita per il tramite di un lavoro d’inchiesta diligente e attento ai concreti accadimenti.

Per contro, non potrà ritenersi rispettato il requisito della verità – oggettiva o putativa – laddove, pur essendo veritiere le singole circostanze riferite, ne vengano sottaciute altre che rivestano un rilievo tale che, in mancanza della loro conoscenza, il significato delle prime risulti stravolto.



In secondo luogo, il presupposto della pertinenza dell'informazione corrisponde all'interesse pubblico della comunità alla diffusione della notizia. La sussistenza e la natura di questo interesse devono essere opportunamente valutate caso per caso, con particolare riguardo ai soggetti coinvolti e alle peculiarità del contesto cui la notizia si riferisce. L'interesse pubblico che riveste la notizia ha un notevole rilievo, in quanto costituisce l'elemento principale da tenere presente al fine di decidere in ordine al contemperamento dei diritti di cronaca e alla privacy. È in questo contesto che occorre parlare anche di un altro carattere che deve contraddistinguere la notizia, da taluni classificato come un quarto presupposto necessario affinché la sua diffusione possa considerarsi lecita, e cioè quello della essenzialità: la narrazione, cioè, deve essere limitata alle circostanze che possano essere definite, appunto, come essenziali, e non può comprendere elementi ulteriori, di dettaglio, non necessari per la piena comprensione della notizia medesima.

Infine, il terzo, menzionato, presupposto, quello cioè della continenza delle espressioni utilizzate, può ritenersi, infine, integrato a fronte di un'esposizione della notizia formalmente corretta, obiettiva e misurata.

In generale può dirsi che le modalità di comunicazione devono apparire adeguate alla natura della notizia e alle finalità della sua diffusione. Se poi lo siano veramente, va stabilito – tenendo sempre conto del fatto che il diritto all'onore, sul quale espressioni inadeguate possono incidere, non va confuso con il diritto alla riservatezza – caso per caso. È con riguardo, in particolare, ai termini in cui si atteggia quest'ultimo presupposto che va accennato, infine, alla distinzione fra diritto di cronaca e diritto di critica.

Come è stato più volte ribadito anche dalla giurisprudenza penale in materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si distingue da quello di cronaca avendo per oggetto, quest'ultimo, la mera esposizione e narrazione di fatti, la critica, invece, un'interpretazione degli stessi, vale a dire una loro rappresentazione in termini soggettivi. Per questa ragione, pur risultando soggetto anche l'esercizio del diritto di critica agli stessi presupposti riguardanti il diritto di cronaca, lì dove si tratti di diritto di critica deve considerarsi ammesso l'uso di un linguaggio più pungente e incisivo.

Ebbene, ciò posto con riferimento all'impostazione tradizionale dei tre presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha ormai da tempo (quantomeno a partire dalla già citata pronuncia



della Suprema Corte) sostenuto, argomentando in modo convincente, di ritenere che gli stessi, per quanto riguarda l'ambito del giornalismo d'inchiesta, debbano essere parzialmente rivisti, e così, in particolare, debba essere rivisto il presupposto attinente alla verità dei fatti.

La Corte ha rilevato che, in tutte le ipotesi di giornalismo d'inchiesta, mancando evidentemente la necessità di procedere alla valutazione dell'attendibilità della fonte dalla quale la notizia è stata tratta, affinché la notizia medesima possa considerarsi legittimamente divulgata, sarebbe sufficiente che i giornalisti, nel diffonderla, si attengano ai principi di deontologia e correttezza professionale che caratterizzano la loro attività e siano sussistenti, da un lato, il presupposto dell'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, e dall'altro, la continenza espressiva.

Nel caso di specie analizzato dalla Cassazione nel 2010, in particolare, erano state ritenute ammissibili e legittime le modalità con cui i giornalisti erano pervenuti alla notizia; nel caso in questione l'articolo riguardava la superficialità e imperizia con cui un laboratorio di analisi svolgeva la propria attività, conclusione dedotta dalla consegna (da parte dei medesimi giornalisti) di campioni di urine scambiati per urine dal centro specializzato. Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che il fatto di avere intenzionalmente consegnato al laboratorio un liquido diverso dall'urina non fosse lesivo del principio di lealtà cui la raccolta dei dati dev'essere informata. La volontà dei cronisti non era infatti quella di tendere una inaccettabile "trappola" al laboratorio, bensì semplicemente quella di verificare, pur con una sorta di stratagemma, ma comunque senza pressioni, violenza o particolari intenti diffamatori, la professionalità dello stesso e l'attendibilità dei suoi referti.

Peraltro, tale orientamento risulta confermato anche da successive pronunce della giurisprudenza di merito (cfr Tribunale Foggia Sez. II, 12/02/2013, *"Nel giornalismo d'inchiesta, inteso come species più rilevante dell'attività di informazione, connotata dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, deve riconoscersi una più ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori del diritto di cronaca e di critica, una mera rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia. In tal caso, invero, viene meno l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione passiva di informazioni"*



esterne, ma ricercata direttamente dal giornalista che, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale”), nonché da recentissima giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2021, n. 4036 “Al cosiddetto “giornalismo d’inchiesta”, quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l’esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell’attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l’altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista”).

Pertanto, in conclusione, può affermarsi come nell’ambito del giornalismo di inchiesta il requisito della verità non debba essere analizzato in modo troppo stringente ma debba, piuttosto, valutarsi se le modalità di raccolta dei dati e accertamento diretto della notizia siano coerenti con i principi di correttezza e buona fede imposti al giornalista dai propri doveri deontologici.

3. Ebbene, passando all’analisi del caso concreto, con specifico riferimento alla condotta posta in essere dai convenuti Cinotti Enrico ed Editorialenovanta S.r.l., si ritiene che la stessa abbia rispettato i limiti che sopra sono stati diffusamente tracciati.

Preliminarmente, occorre precisare come la condotta censurata sia esclusivamente la pubblicazione dell’articolo intitolato “Qualità dell’olio L’anno orribile” apparso sulla rivista “Test” nell’edizione del giugno 2015, a prescindere da eventuali successive condotte (sopravvenute nel corso del giudizio), in relazione alle quali parte attrice ha espressamente formulato riserva di agire separatamente.

3.1 Ciò posto, non sembra possa revocarsi in dubbio la sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico alla notizia in questione.

In particolare, nell’articolo si indagava in merito all’effettiva qualificabilità quale olio extravergine di oliva di prodotti oleari (così denominati nell’etichetta) presenti nei supermercati, riconducibili ai principali operatori



del settore. Appare chiaro come l'effettiva rispondenza del prodotto venduto con quello pubblicizzato è circostanza che afferisce alla tutela dei consumatori e, come tale, di indubbio risalto pubblico anche in considerazione della diffusione dei prodotti nel territorio nazionale e dei soggetti coinvolti, maggiori produttori di olio in Italia.

Peraltro, a ben vedere, neppure parte attrice sembra sostenere l'insussistenza di tale presupposto.

3.2 Diversamente, risulta in primo luogo contestata la sussistenza del requisito della continenza, il quale, come si è detto, consiste nel fornire un'esposizione della notizia formalmente corretta, obiettiva e misurata, adeguate alla natura della notizia e alle finalità della sua diffusione, sulla base di un'analisi da compiersi caso per caso.

Nel valutare tale presupposto non possiamo non muovere, piuttosto che dalla ricostruzione effettuata dalle parti dell'articolo in esame, dalla lettura effettiva del medesimo, operando una valutazione oggettiva e scevra da condizionamenti di parte.

In particolare, nell'articolo in questione il giornalista riporta fedelmente l'attività di inchiesta svolta; dapprima, nella parte iniziale, afferma di aver fatto analizzare 20 bottiglie dal laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il cui comitato di assaggio ha declassato 9 di questi 20 campioni come oli vergini di oliva. Più avanti nell'articolo, nella sezione dedicata all'inchiesta specifica "*Le prove condotte sui 20 campioni*", chiarisce quali siano le condizioni normative in virtù delle quali un olio può essere classificato come extravergine di oliva da un punto di vista organolettico, la fonte regolamentare del "panel test" e l'esito dell'esame svolto dal Comitato di assaggio del laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù del quale 9 dei 20 campioni sono risultati non avere le qualità organolettiche per essere qualificati come extravergini, ragion per cui sono stati definiti "scarsi" nell'ambito della valutazione riassuntiva effettuata graficamente dalla rivista. Ha altresì specificato, in modo tecnico, quali fossero i singoli difetti riscontrati dal detto panel.

Ebbene, nella sezione in questione non emerge sicuramente l'utilizzo di termini eccessivi o non pertinenti al contesto dell'articolo; anzi, il giornalista risulta aver utilizzato un linguaggio tecnico, scevro da ogni volontà valutativa.



Né può sostenersi che il complessivo articolo, visto nella sua interezza, comprensivo di titolo ed impaginazione grafica, contenga espressioni insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, che potrebbero in astratto essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, specialmente qualora per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, facciano sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere che oltre a tale specifico difetto di qualità organolettica accertata dall'indagine effettuata dal panel test, vi potessero essere altre problematiche legate ai prodotti in questione.

In particolare, occorre precisare che nell'articolo in questione si trattava anche di altre questioni, quale ad esempio quella dell'utilizzo di oli esteri (condotta di per sé non vietata) e degli indici da cui desumere un maggiore utilizzo degli stessi, quale la concentrazione di "alchil esteri"; tuttavia, si dà atto di quali siano i limiti imposti per legge per la classificazione di un olio come Italiano e del rispetto degli stessi da parte dell'olio Cirio (come emerge nella tabella riassuntiva nella parte superiore della pagina – parametro di 28 a fronte di un limite massimo di 30). Parimenti, nella medesima tabella, si dà atto che tutti gli oli rispettano i parametri chimici, quali quelli dell'acidità e dei perossidi.

Ancora, laddove l'articolo parla di "bocciature storiche", non fa riferimento alle indagini compiute dal Cinotti sui prodotti della attrice bensì, come emerge chiaramente da paragrafo così denominato, dall'esistenza di preesistenti indagini compiute da altre riviste (nel 2005 la rivista "Merum", nel 2012 la rivista "60 Millions de Consommateurs") o altre trasmissioni (nel 2010 la trasmissione "A bon entendeur"), le quali appunto riferivano di precedenti "bocciature" degli oli della grande distribuzione; tutto ciò senza fare nome alcuno o, comunque, facendo, in due ipotesi solamente, il nome di altre aziende e mai della Coricelli.

Ancora, la sezione che riporta l'intervista del viceministro alle politiche Agricole (Andrea Oliviero), poi ripresa più nel dettaglio con un apposito trafiletto nell'ultima pagina dell'articolo, riporta solo le dichiarazioni di quest'ultimo che si limita ad evidenziare l'attenzione posta nella lotta alle frodi e alle contraffazioni degli oli nell'ambito di un'annata in cui erano noti i problemi alla produzione di olive nel nostro stato, senza far alcun riferimento all'indagine poi compiuta dal Cinotti sugli oli in contestazione. La semplice menzione di tali



problematiche astratte, in assenza di modalità tali da insinuare che anche gli oli bocciati potessero derivare da truffe o contraffazioni, non si ritiene sufficiente per affermare che sia stato violato il carattere della continenza.

3.3 Infine, quanto al presupposto della verità della notizia, occorre riprendere quanto sopra detto con riferimento al giornalismo di inchiesta. È opportuno considerare non tanto l'assoluta veridicità della notizia in sé quanto piuttosto la correttezza con la quale si è ricercata al medesimo da parte del giornalista.

Ebbene nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il medesimo sia giunto alle conclusioni riportate fedelmente nell'articolo, come detto con modalità congrue alla tipologia di pubblicazione in esame, mediante un procedimento che, seppur non parificabile a quello compiuto dagli organi pubblici preposti al controllo, appare dotato di sufficiente terzietà e serietà, tale da non costituire violazione di alcun dovere deontologico.

In particolare, come detto in precedenza, il Cinotti ha provveduto a far analizzare i campioni degli oli in questione a un soggetto terzo, peraltro facente capo ad un organo accreditato da ACCREDIA, e ha provveduto, poi ad esporre i risultati di tale indagine. Non era, in verità, pretendibile che lo stesso provvedesse ad effettuare un controllo tecnico sui risultati di tali indagini, compiuti da esperti del settore non aventi alcun rapporto di cointeressenza con le parti in causa e terzo rispetto anche alla rivista in questione.

Né, attraverso espressioni allusive ovvero omissioni, il giornalista ha trasmesso al lettore una falsa (o comunque parziale) rappresentazione della verità; egli ha rappresentato innanzitutto che la stessa rivista aveva provveduto alla raccolta delle bottiglie negli scaffali del supermercato in data 19 febbraio, travasando il contenuto delle medesime in contenitori anonimi poi trasmessi al laboratorio che ha iniziato le prove il 30 marzo.

Elemento ancor più rilevante, inoltre, è che nella medesima sezione dell'articolo si dia atto di aver istaurato il contraddittorio con le società i cui prodotti non avevano superato la prova del "panel test", indicando lotto e data di scadenza del campione. Ebbene, in tale sede la Coricelli ha risposto genericamente affermando la regolarità del proprio prodotto, come riportato sinteticamente nell'articolo medesimo; invero, dalla lettura della missiva effettivamente ricevuta dal giornalista, la Coricelli ha contestato l'esito delle indagini effettuate, rilevando come non fossero state rispettate (o comunque non vi fosse prova del rispetto) "*delle rigide regole di*



comportamento nel prelievo e conservazione del campione che possono influenzare l'assaggio" e che l'azienda "è dotata dei più accreditati sistemi di selezione e controllo degli oli, per la più completa tutela dei nostri consumatori".

Dunque, appare chiaro come nell'ambito dell'articolo medesimo siano state riportate in modo congruo le circostanze rilevanti e non siano state omesse informazioni determinanti il senso stesso dell'articolo; non vi sono dubbi sull'esito dell'esame del panel, riportato dal giornalista, il quale chiaramente non è l'ente pubblico deputato al controllo della qualità dell'olio e alla emissione di eventuali sanzioni, e che, pertanto, non è tenuto al rispetto dei vincoli medesimi. Né l'effettuazione delle analisi in questione senza le suddette garanzie (collazionamento dei campioni in modalità "protetta" ed eventuale controanalisi dei campioni prelevati da altro "panel test") costituisce condotta violativa della deontologia professionale, soprattutto in considerazione del fatto che neppure la Coricelli ha mai chiesto l'effettuazione di un altro esame nonostante il suo contraddittorio fosse stato sollecitato prima della pubblicazione dell'articolo.

3.4 Quanto alla documentazione in atti, occorre evidenziare come, nel complesso, la medesima abbia una valenza neutra ai fini della presente controversia.

Da una parte occorre valutare gli esiti delle analisi effettuate sui medesimi prodotti dal N.A.S. di Torino; difatti, come emerge dal provvedimento della Agcom pubblicato il 27 giugno 2016, il quale (dovendo emettere una sanzione) afferma che le analisi effettuate dalla rivista "Test" non fossero sufficienti a fondare una censura di pratica scorretta ai sensi della normativa di settore in quanto *"non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzata al marchio di olio del professionista"*, viceversa, afferma chiaramente che *"le analisi fatte svolgere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, su un campione riferibile al lotto 51333000 TMC 30.06.2016, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli (N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazioni delle analisi compiute"*. Ebbene, da tali analisi è emerso che *"tale prodotto [l'olio a marchio Coricelli] non corrisponde alla categoria "olio extravergine di oliva" dichiarata in etichetta trattandosi, invece, di olio vergine di oliva"*.



Peraltro, non va sottaciuto che anche le indagini di revisione e ripetizione del controllo effettuate dai medesimi N.A.S. hanno condotto allo stesso risultato.

Dall'altra parte, invece, va comunque rilevato, in primo luogo, come la sanzione emessa dalla Agcom nei confronti della Coricelli sia stata poi annullata dal T.A.R. Lazio; tuttavia anche in tale pronuncia si rileva come *“la non conformità del campione analizzato dai NAS di Torino [...] non può essere messa in dubbio solo in ragione del carattere non strettamente oggettivo della indagine effettuata mediante c.d. panel test: a tale proposito va rammentato che sul medesimo campione, sequestrato dai NAS di Torino, è stato effettuato un secondo test di revisione richiesto dalla ricorrente, il quale ha comunque dato un esito di non conformità. 16.1. Tenuto conto del fatto che su quel campione, sequestrato dai NAS di Torino, non esistono ulteriori analisi di segno contrario, nonché della circostanza che le relative analisi sono state effettuate dal laboratorio della Agenzia delle Dogane e Monopoli, cioè da un ente qualificato, accreditato ed imparziale, il Collegio ritiene non sussistano elementi consistenti che inducano a dubitare della attendibilità della conclusione cui sono pervenuti gli inquirenti in ordine alle caratteristiche organolettiche del campione sequestrato a Torino, malgrado il margine di opinabilità e soggettività intrinseco nel c.d. panel test”*; inoltre *“la non conformità di quello specifico campione, in relazione alle caratteristiche organolettiche, è stata confermata da un secondo test richiesto dalla stessa ricorrente”*.

Poi con il provvedimento è stata effettivamente annullata la sanzione nei confronti della Coricelli; tuttavia, occorre tener conto della motivazione di tale provvedimento e dell'ambito di cognizione di tale pronuncia. Infatti, il T.A.R. era chiamato ad accertare, in verità, se in effetti potesse ritenersi esservi stata una pratica commerciale scorretta da parte della Coricelli, da identificare (parole dello stesso Tribunale) *“in condotte reiterate, divenendo giuridicamente rilevante solo quando se ne possa predicare l'abitudine o la serialità, quantomeno per un certo periodo di tempo”*. Questo era il diverso ambito di cognizione dell'Agcom e del T.A.R. e per tali ragioni il giudice, posto che doveva *“ritenersi dimostrato che almeno in una occasione l'olio commercializzato dalla ricorrente è stato trovato non corrispondente alle caratteristiche definitorie indicate sulla etichetta apposta al relativo contenitore”*, si domandava se *“tale singolo episodio giustificasse in sé l'affermazione della sussistenza di una pratica commerciale scorretta, o se invece a tale fine l'Autorità non fosse tenuta a verificare preliminarmente la eventuale reiterazione di tale condotta. In secondo luogo, tenuto conto del fatto che la non conformità del campione sequestrato dai NAS di Torino è rimasto, come precisato, un episodio isolato,*



sconfessato da indagini di pari dignità eseguite su altri campioni del medesimo e di differenti lotti di produzione, occorre domandarsi se in capo alla Autorità sussistesse l'onere di effettuare ulteriori verifiche”.

Rispondendo a tali domande il Tribunale, poi, affermava che *“venendo dunque in considerazione un prodotto notoriamente soggetto a modificazione e degradazione per effetto del tempo e delle condizioni di conservazione, in particolare a causa della esposizione in luogo non riparato dalla luce o esposto al calore, era onere, ed obbligo, della Autorità dubitare che l'olio analizzato potesse aver mutato le proprie caratteristiche organolettiche dopo che la ricorrente ne aveva perso la disponibilità, circostanza questa che, se accertata, avrebbe comportato la non ascrivibilità della condotta alla ricorrente stessa. Per tale ragione, prima di imputare alla Coricelli la constatata non conformità del campione sequestrato nell'agosto 2015 dai NAS di Torino alle caratteristiche indicate sul relativo contenitore, l'Autorità avrebbe dovuto accertarsi che il campione fosse stato conservato in modo conforme e prelevato ed analizzato in contraddittorio con un rappresentante della società ricorrente ovvero, quantomeno, in osservanza delle regole dettate dalla normativa di riferimento. Oltre a ciò, e sempre al fine di stabilire la verità dei fatti e la sussistenza di una pluralità di condotte integranti una “pratica commerciale” scorretta ascrivibile alla ricorrente, l'Autorità avrebbe dovuto verificare l'eventuale esistenza di altri campioni del lotto 51333000 non corrispondenti alla denominazione “olio extravergine di oliva”, se non anche l'esistenza di campioni non conformi tratti da ulteriori e differenti lotti”.*

Ebbene, tali conclusioni da una parte risultano contraddittorie; infatti, prima la sentenza afferma che era stato accertato con certezza che almeno in un'occasione i prodotti della Coricelli non rispettassero i parametri, alla luce delle indagini fatte dai N.A.S., e poi, invece, che proceduralmente vi erano delle criticità su tali indagini. Dall'altra le considerazioni (e conclusioni) del T.A.R. risultano effettuate a diversi fini rispetto a quelli che interessano nella presente sede, ossia al fine di stabilire quale fosse l'attività richiesta all'Autorità per accertare l'esistenza di una pratica scorretta.

Appunto, in proposito è bene ricordare che nella presente sede tali provvedimenti rivestono solamente un valore indiziario al fine di valutare la sussistenza del requisito del comportamento del giornalista di inchiesta coerente con i parametri di correttezza e deontologia professionale. Pertanto, il fatto che il medesimo prodotto della Coricelli fosse ritenuto non avente le caratteristiche organolettiche dichiarate anche all'esito di un'indagine tecnica effettuata da organi pubblici (come la Procura di Torino e i N.A.S. delegati, peraltro



all'esito di un doppio controllo) è altamente sintomatico del fatto che le indagini effettuate e la notizia riportata non fosse del tutto assurda ma, anzi, potesse plausibilmente essere vera o, comunque, verosimile nell'ottica del giornalista che commissiona tali indagini ad un organo terzo, dipendente da un ente pubblico accreditato da ACCREDIA.

Né tali conclusioni possono essere revocate in dubbio dal provvedimento di archiviazione del 2017 del Tribunale di Spoleto, all'esito del trasferimento della relativa indagine per competenza alla relativa Procura; infatti, in tale sede si disponeva l'archiviazione del procedimento perché da altre indagini (effettuate questa volta dai N.A.S. di Perugia e, si evidenzi, non nella disponibilità del giornalista perché effettuate anni dopo e su altri lotti rispetto a quello analizzato dalla rivista "Test") emergeva invece come non vi fossero irregolarità nei prodotti della Coricelli (sia sul lotto già analizzato dai N.A.S. di Torino che su altro lotto fornito dalla Coricelli medesima).

Invero, come detto, non va dimenticato che il sindacato di verifica della veridicità richiesto al giornalista medesimo nell'ambito di un'inchiesta non corrisponda a quanto richiesto alla Agcom o, ancor di più, al Tribunale nell'ambito di un procedimento sanzionatorio ovvero di un procedimento penale. Operare un tale parallelismo, infatti, va a stravolgere il sindacato che invece occorre effettuare nella presente sede, limitato alla correttezza dell'agire del giornalista medesimo nel reperire le informazioni necessarie.

Anzi, in verità, il tipo di giudizio da compiere nella presente sede è molto più assimilabile (seppur non sovrapponibile per le ragioni già evidenziate dall'attrice) a quello compiuto dal Tribunale di Velletri in sede di archiviazione del procedimento per diffamazione istaurato nei confronti degli odierni convenuti. Infatti, in tale sede il giudice ha accertato, seppur sommariamente, l'esistenza dei tre presupposti per ritenere sussistente l'esimente del diritto di cronaca.

Appunto, con specifico riferimento al presupposto della verità (da declinarsi nel caso di specie, tuttavia, nella diversa forma della correttezza, per quanto sopra detto), il g.i.p. di Velletri ha affermato che *"quanto al requisito della verità della notizia, va osservato che gli articoli di stampa oggetto di denuncia non fanno che riportare, peraltro in maniera obiettiva, gli esiti di un test condotto sulla qualità degli oli in commercio che aveva determinato la "declassificazione" degli oli da*



“extravergine” a “vergine”; in particolarel'articolo di “Test” non ha fatto altro che descrivere le modalità e riportare e raffrontare gli esiti sia dei test chimici che di quelli organolettici (c.d. “panel test”) effettuati su alcune marche di oli in commercio, su commissione della stessa testata giornalistica e, dunque, su richiesta di un soggetto privato; in entrambi gli articoli i giornalisti hanno dato atto della reazione di alcuni dei produttori coinvolti, tra i quali la ditta dell'odierno opponente Coricelli, i quali hanno inviato le loro rimostranze e rivendicato la qualità di “extravergine” degli oli prodotti sulla base di altrettanti test”.

Ebbene, risulta che alla condotta complessiva del Cinotti non possa muoversi un addebito di scorrettezza o mala fede; in primo luogo, lo stesso si è avvalso, nell'effettuare le indagini poste alla base della sua inchiesta, dello stesso laboratorio che poi è stato utilizzato anche dai N.A.S. della Procura di Torino; organo terzo e accreditato da ACCREDIA, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.

In secondo luogo, lo stesso non ha in alcun modo celato che è stata la rivista “Test” (e non un organo pubblico) ad effettuare, *rectius* commissionare, tali indagini, contrariamente a quanto affermato dall'attore. Ancora, è stata altresì concessa alle società produttrici degli oli in questione la possibilità di contraddire i risultati delle analisi, riportando sommariamente anche il loro punto di vista nell'articolo.

Alla luce di ciò, in alcun modo il complesso delle informazioni riportate nell'articoli in questione induce ad un travisamento doloso della realtà, essendo chiaro il fine e le modalità di indagine.

Peraltro ed in conclusione, l'attenuazione del canone di verità per il giornalismo d'inchiesta o di denuncia, come sopra detto, comporta che la condotta non sia censurabile quando il giornalista indichi motivatamente e argomentatamente anche solo un sospetto di illeciti, magari pure con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti. Difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente



distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero (in tal senso Cass. Pen., sent. n. 9557, del 27/2/2013).

Ebbene, in tali limiti tracciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (si veda, sul punto, Cass. civ. Sez. III, Ord., 30/08/2019, n. 21855), si ritiene essersi mosso il giornalista in questione, il quale ha avanzato i propri legittimi sospetti sulla base di indagini sufficientemente tecniche e imparziali, non volative del sopra menzionato canone di correttezza.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, non si ritiene sussistente una condotta censurabile in capo ai citati convenuti.

Né, in relazione al caso in esame che, deve ribadirsi, è limitato all'esame della pubblicazione del giugno 2015 su espressa indicazione dell'attrice, risulta determinante il provvedimento della Agcom da ultimo depositato da quest'ultima in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Posta l'astratta ammissibilità della produzione del medesimo, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla precedente udienza, non si ritiene che lo stesso sia decisivo per il giudizio in esame.

Ebbene, le conclusioni, di per sé rilevanti, cui giunge l'Agcom che sanzione i due convenuti in esame sono il frutto di una più ragionata e ampia indagine che aveva come oggetto un articolo pubblicato nel 2021, dopo l'introduzione del presente giudizio, e il contemporaneo rilascio (a titolo oneroso) di un asserito "marchio di qualità" da parte della stessa rivista (attualmente denominata "Il Salvagente"), idoneo a orientare la scelta dei consumatori e mai oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Peraltro, le determinazioni in merito alla asserita (non) attendibilità delle analisi organolettiche effettuate nel 2021 venivano anche basate sul fatto che *"il campione di almeno uno degli oli che non hanno superato la prova organolettica aveva una data di scadenza assai più ravvicinata rispetto a quella di altri oli"* e che *"il Salvagente si è rifiutato di procedere a una prova supplementare [...] a fronte di della richiesta dei produttori delle associazioni di categoria"*. Ebbene tali circostanze, specifiche delle condotte del 2021, non sono rinvenibili o comunque provate con riferimento alla condotta del 2015. In primo luogo, non vi sono indicazioni comparative sulle date di scadenza dei prodotti analizzati nel 2015; in secondo luogo, la Coricelli, come già rilevato, mai ha richiesto che la rivista effettuasse



un nuovo test sui prodotti in questione, nonostante il contraddittorio istaurato sul punto prima della pubblicazione dell'articolo.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il detto provvedimento non rivesta pressoché rilevanza alcuna nella presente sede.

4. Passando, dunque, all'analisi della condotta degli altri due soggetti, ossia Pasolini Caterina e Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., deve in primo luogo rilevare come non risultino pienamente conferenti con il tema in questione le pronunce menzionate diffusamente dalle medesime in merito alla c.d. "responsabilità dell'intervistatore".

Ebbene, nel caso in esame non viene in rilievo tecnicamente alcun'intervista di un soggetto terzo di cui il giornalista si limita a riportare le dichiarazioni; è, viceversa, palese che nel caso in esame la giornalista de La Repubblica abbia provveduto ad anticipare, in una forma stringata, l'inchiesta poi più diffusamente pubblicata a pochi giorni di distanza nella rivista mensile "Test" di cui sopra si è parlato.

In secondo luogo, ed in ogni caso, anche con riferimento alla Pasolini, si ritiene essere sussistenti i presupposti giurisprudenziali delineati dalla giurisprudenza in materia per il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Quanto al presupposto del pubblico interesse alla notizia, circostanza pacifica, vale richiamare quanto sopra detto con riferimento alla condotta degli altri due convenuti (par. 3.1).

Quanto alla continenza, occorre verificare, invece le effettive modalità con cui la notizia è stata posta all'attenzione dell'opinione pubblica stante la non sovrapposibilità contenutistica dei due articoli.

A ben vedere, l'articolo redatto dalla Pasolini altro non è che una sintesi di quello del Cinotti. Invero, nell'articolo in questione si riferisce espressamente dell'esistenza dell'inchiesta condotta dalla rivista "Test" (rinviano alla medesima per una più approfondita disamina), limitandosi a riportare imparzialmente i risultati della stessa.

Ebbene, anche nella pubblicazione in esame non viene in rilievo quel malizioso e allusivo accostamento fra la condotta della Coricelli e presunte truffe o contraffazioni poste in essere dalla medesima.



Partendo dal presupposto che l'indagine ha riguardato 20 prodotti e che ben 9 sono stati oggetto di verifica organolettica negativa, come ormai noto, la Pasolini nel paragrafo iniziale dell'articolo ben piega come l'indagine non metta in dubbio la qualità assoluta del prodotto (che peraltro fin dalle righe iniziali viene definito "ottimo") ma la sua qualificabilità astratta come olio extravergine di oliva.

Peraltro, e questa si ritiene essere circostanza assolutamente rilevante nel caso in esame, la Pasolini provvedeva a ben distinguere le varie parti dell'articolo; nello specifico, a seguito del paragrafo in cui si riportano le dichiarazioni del viceministro Olivero in merito al mero e generale "*timore di frodi e contraffazioni*" e alla necessità di "*vigilare per evitare che i produttori siano attratti da facili scorciatoie dannose per il consumatore*", la Pasolini, cambiando paragrafo, esordisce affermando "*Non è certo il caso di queste venti bottiglia prese in esame, tutte di ottima qualità*".

Con questo passaggio la Pasolini mette in chiaro al lettore che non vi è alcun dubbio che i prodotti analizzati non siano frutto di condotte truffaldine, e che l'indagine effettuata riguarda solo gli esiti di indagini organolettiche effettuate, su incarico della detta rivista, dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a campione su solo alcune bottiglie dei produttori in questione e che l'esito dello stesso influisce solamente sulla qualificabilità come extravergine di detti campioni prelevati.

Peraltro, anche la Pasolini riporta il punto di vista dei produttori evidenziando come gli stessi non avessero condiviso gli esiti di tale accertamento affermando la regolarità e conformità dei propri prodotti.

A ben vedere dunque, la Pasolini si è limitata a riportare, in modo tecnico e scevro di ogni giudizio ovvero allusione, gli esiti di un'inchiesta effettuata da altra rivista che di lì a pochi giorni avrebbe pubblicato l'articolo medesimo.

Pertanto, e con ciò rispondendo anche alla verifica del requisito della veridicità, se come detto non vi sono criticità riscontrabili nell'indagine e nell'esposizione giornalistica degli esiti della stessa riportata nella rivista "Test", parimenti non si potranno rinvenire nella presente sede, non avendo, come già detto, la Pasolini riportato la notizia in modo tale da non rendere la stessa comprensibile ovvero renderla diversamente fraintendibile. Peraltro, anche il titolo dell'articolo ("*Finto extravergine un olio su due*") non appare fuoriuscire dai limiti della contenenza né dai limiti della veridicità per quanto sopra detto, essendo effettivamente risultato



dalle indagini tecniche effettuate (al netto delle considerazioni più approfondite in proposito di cui ai paragrafi precedenti) come alcuni campioni non rispettassero le caratteristiche necessarie per la definitività degli stessi quali oli extravergine di oliva.

Peraltro, le suddette conclusioni risultano coerenti con i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr fra e altre Cass. civ. Sez. III, Sent., 11/09/2014, n. 19152) in materia di presupposti e dei limiti della responsabilità del giornalista e dell'editore, nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico"). Su questo tema, dopo vari contrasti in anni passati, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata stabilendo al riguardo tre regole fondamentali.

La prima regola è che il giornalista il quale riporti dichiarazioni altrui (come nel caso dell'articolo che riferisca di scritti altrui) non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia (Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005, Rv. 585231), né da quello di verificare se, al momento in cui né dà contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010).

La seconda regola è un'eccezione alla prima: quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi, il giornalista è esonerato sia dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, sia di evitare di riferire espressioni oltraggiose, quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 10686 del 24/04/2008). Quando, infatti, ricorre il suddetto interesse pubblico, questo deve prevalere, in quanto tutelato dall'art. 21 Cost., sull'interesse del singolo all'integrità del proprio onore e della propria reputazione. Questo interesse deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti (il terzo che compie la dichiarazione e la persona diffamata), della materia in discussione e del contesto della notizia (Sez. Un. Pen., n. 37140 del 30/05/2001).

Pertanto, il giornalista che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione del terzo costituisca di per sé stessa un "fatto" così rilevante nella vita



pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se lo tacesse (così la fondamentale decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007).

La terza regola è una eccezione alla eccezione (che fa quindi risorgere il principio generale): quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive. Chi riferisce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad accostamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il lettore e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato (Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010).

Tutte e tre queste regole sono state rispettate dalla Pasolini.

Come detto sono state rispettate le prime due, perché la pubblicazione dell'articolo, per i contenuti che aveva, costituiva una notizia di indubbio interesse generale. Il giornalista che ha diffuso la notizia sul quotidiano, sicuramente di maggiore tiratura e diffusione rispetto alla rivista specializzata, pertanto, era esonerato dal verificare la verità oggettiva dei fatti narrati da quest'ultima, essendo sufficiente che questi fossero plausibilmente veri, come in effetti (quantomeno) apparivano. È stata, altresì, rispettata la terza, perché la Pasolini ha menzionato, seppur sinteticamente, le modalità (e il conseguente grado di certezza) con cui l'inchiesta era giunta alle conclusioni riportate e la fonte della medesima.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni si ritiene che la domanda di parte attrice meriti integrale rigetto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022; le spese della terza intervenuta Gedi News Network S.p.a. dovranno essere liquidate unitariamente a quelle delle due convenute Pasolini Caterina e Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., essendosi questa costituita con i medesimi difensori ed essendosi limitata ad associarsi alle stesse difese di quest'ultime.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere, in favore di Cinotti Enrico ed Editorialenovanta S.r.l.; le spese legali del presente giudizio, liquidate in € 58.144,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Condanna parte attrice a rifondere, in favore di Pasolini Caterina, Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. e Gedi News Network S.p.a., le spese legali del presente giudizio, liquidate in € 58.144,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Spoletto, 05/01/2023

Il giudice

Federico Falfari

